

Pordenone, 11 febbraio 2011

Ai Signori Avvocati  
Ai Signori Praticanti Avvocati

Loro Sedi

***certificazione crediti***

A chiarimento di quanto esposto nel comunicato del 10 febbraio 2011 si precisa che la necessità dell'integrazione dell'autocertificazione deve essere fatta **solo da coloro** che nell'arco del triennio non abbiano complessivamente maturato n. 51 crediti formativi.

Ad esempio: anno 2008 maturati 18 crediti formativi e indicati nell'autocertificazione solo 12 (e cioè quelli sufficienti per detto anno). Se successivamente nell'anno 2009 o 2010 hanno maturato un numero inferiore di crediti rispetto a quello richiesto (es. 9 in luogo di 15 nel 2009 o 18 in luogo di 24 nel 2010), possono utilizzare i 6 crediti non indicati nel 2008, in modo da raggiungere il numero di complessivi 51 crediti che è richiesto dalla norma transitoria.

**In tutti gli altri casi, qualora non sussistano debiti formativi da recuperare, non è necessaria la compilazione del modulo del triennio.**

Con i migliori saluti.



Il Presidente  
avv. Giancarlo Zannier

